

Familiari di un cittadino italiano o di un altro Paese dell'UE.

Lo status di familiare di cittadino UE¹ attribuisce al titolare un trattamento di particolare favore per le sue richieste di visto.

Disposizioni specifiche al riguardo sono contenute nella normativa nazionale (Decreto legislativo n. 30/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2004/38/CE) e dell'Unione Europea (art. 2, paragrafo 2, lettera a) e b) del Codice visti e l'intera parte III del Manuale pratico).

I familiari individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30/2007 (coniuge, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge) che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'UE hanno diritto ad ottenere il visto d'ingresso in via prioritaria rispetto alle altre richieste e a titolo gratuito. Si ricorda che la documentazione da presentare per i parenti UE di cui all'art.2 è differente (non occorre presentare l'assicurazione sanitaria e la prova della situazione socio-economica).

Gli altri familiari, indicati nell'art. 3 del Decreto (ad esempio i fratelli del cittadino UE o del coniuge) hanno invece diritto non al rilascio del visto ma ad un trattamento agevolato delle loro richieste (sempre se accompagnano o raggiungono il cittadino UE), ma a pagamento.

Eventuali richieste di visto di familiari stranieri di cittadini UE per viaggi che non abbiano un legame diretto con gli spostamenti del cittadino UE (quindi che non accompagnano o raggiungono il familiare UE) vanno trattate come ordinarie richieste di visto, da rilasciare se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla specifica tipologia d'ingresso richiesta.

Ai richiedenti soggetti ad obbligo di visto, verificato il loro status di familiare UE, si dovrà quindi rilasciare un visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne. Se la loro cittadinanza rientra invece tra quelle dei Paesi indicati nell'allegato I del Regolamento 539/2001, esenti da obbligo di visto Schengen, possono viaggiare senza necessità di alcun visto.

Gli interessati potranno poi procedere, nei tre mesi dall'ingresso in territorio nazionale, all'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza e alla richiesta, alla competente Questura, della Carta di soggiorno per familiari UE, presentando i documenti richiesti dall'art. 10 del Decreto Lgs. 30/2007 (passaporto in corso di validità, fotografia, attestato di iscrizione anagrafica e documentazione che attesti lo status di familiare di cittadino UE e, se richiesto, di familiare a carico).

Ulteriori informazioni e dettagli alla pagina http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm.

¹ Per Paesi UE si intendono i Paesi che fanno parte dell'Unione europea (inclusi quelli che non aderiscono al Trattato di Schengen) a cui si aggiungono Norvegia, Islanda, Liechtenstein ed è esclusa la Svizzera (trattamento secondo Sez.b – parte III Manuale Pratico) .